

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

***Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas - Lunamatrona –
Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar***

Provincia del Medio Campidano – Via Carlo Felice n° 267 – Sanluri (SU)

tel. 070.9307050

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI
QUARTIERE DELL'UNIONE
DEI COMUNI "MARMILLA"**

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 29. del 18.10.2019

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni pag. 3
- Art. 2 Oggetto e finalità pag. 3
- Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi pag. 3
- Art. 4 Classificazione delle attività sportive pag. 3
- Art. 5 Quadro delle competenze pag. 3
- Art. 6 Gestione degli impianti sportivi pag. 3

TITOLO II: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee pag. 3
- Art. 8 Organi competenti al rilascio pag. 3
- Art. 9 Periodo di concessione pag. 3
- Art. 10 Presentazione delle domande pag. 3
- Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive pag. 3
- Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità pag. 3
- Art. 13 Responsabilità civile
- Art. 14 Norme di comportamento delle Società e dei Gruppi sportivi pag. 3
- Art. 15 Custodia e sorveglianza pag. 3
- Art. 16 Funzioni di controllo – revoca pag. 3
- Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei pag. 3
- Art. 18 Ripristino danni pag. 3

TITOLO III : TARIFFE

- Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi pag. 3
- Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe pag. 3

TITOLO IV : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 Rinvii pag. 3
- Art. 22 Norme transitorie pag. 3

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di quartiere in possesso dell'Unione dei Comuni "Marmilla", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi di quartiere e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso degli impianti sportivi di quartiere è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani ed ai portatori di handicap.

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

Agli impianti sportivi di quartiere viene riconosciuta come vocazione precipua quella di assicurare, in quanto bene pubblico, la funzione di servizio generalizzato a favore delle fasce più ampie della cittadinanza.

Gli impianti sportivi di quartiere in possesso dell'Unione dei Comuni "Marmilla":

- sono destinati ad un uso pubblico e sono messi a disposizione dell'intera collettività, anche dietro pagamento di un corrispettivo, e non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, dipendenti comunali o simili;

- sono da ritenersi di pubblica utilità e destinati alla collettività.

Gli impianti sportivi dei quali in questo Regolamento vengono disciplinati l'accesso, l'uso, la custodia, la pulizia e manutenzione, sono i seguenti:

- Comune di Villanovaforru - palestra comunale;
- Comune di Villanovafranca - campo da calcio a 11;
- Comune di Barumini - campetto sportivo polivalente;
- Comune di Sanluri - struttura polifunzionale da adibire a bocciodromo;
- Comune di Siddi - palestra comunale;
- Comune di Villamar – campo da tennis, campo da calcio a 5 – basket – volley presso le scuole elementari di Viale Rinascita;
- Comune di Villamar – pista di atletica e palestra presso la struttura di Via Cadello;
- Comune di Villamar – campo da calcio e campo da calcetto in erba sintetica presso struttura di Via Cadello;

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi di quartiere sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Unione dei Comuni persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei soggetti e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 5 Quadro delle competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) L'Assemblea dell'Unione formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta dell'Unione:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Unione dei Comuni ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso;

– individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002;

– svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) il servizio competente dell'Unione dei Comuni:

– provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

– provvede all'assegnazione in uso degli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;

– esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

2. Al fine di coordinare l'attività, in funzione della disponibilità di impianti e strutture, nonché al fine di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, tra il personale alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Marmilla viene individuato il Responsabile degli impianti sportivi dell'Unione.

2. Il Responsabile degli impianti sportivi dell'Unione potrà essere affiancato da un Responsabile del Procedimento, individuato tra i dipendenti in servizio nel Comune ove è sito l'impianto.

3. Al Responsabile degli impianti sportivi dell'Unione o, ove individuato, al Responsabile del Procedimento individuato tra i dipendenti in servizio nel Comune ove è sito l'impianto, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere pareri alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione circa l'utilizzo razionale degli impianti sportivi;

b) svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6 Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento è esercitata in forma diretta dall'Unione dei Comuni "Marmilla".

2. Per gli impianti, strutture e pertinenze in uso ad istituti scolastici, l'Unione dei Comuni "Marmilla" procede ad assegnare l'utilizzo per la durata dell'anno scolastico, in base a quanto previsto dalle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996, previo parere dei competenti organi scolastici.

TITOLO II°

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee

Le concessioni temporanee degli impianti sono rilasciate a Società e Gruppi sportivi locali, a Enti di promozione sportiva o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica di gruppo o individuale.

Art. 8 Organi competenti al rilascio

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni Marmilla.

Art. 9 Periodo di concessione

La concessione ha una durata massima di anni due (2).

Entro il 30 aprile di ogni anno verrà predisposto da parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla" il calendario con le ore di utilizzo degli impianti.

Tale calendario viene predisposto tenendo conto delle seguenti priorità, in ordine decrescente:

- attività scolastica;
- attività dell'Unione dei Comuni;
- Società Sportive
- Altri

In occasione di eventi particolari o esigenze straordinarie, si potrà procedere alla modifica degli orari di assegnazione degli impianti.

Art. 10 Presentazione delle domande

Piano annuale

La domanda di concessione, firmata dal legale rappresentante della Società o dal responsabile del gruppo sportivo, deve essere rivolta all'Unione dei Comuni entro il 30 marzo di ogni anno.

Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione soltanto se esistono spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento.

L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

Gare non previste in calendario o nei fine settimana

Qualora le Società o i Gruppi Sportivi abbiano necessità di utilizzare gli impianti nel periodo extra-scolastico, il sabato e la domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata almeno 7 giorni prima, con apposita istanza indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive.

Le domande, redatte su apposito modulo, devono contenere:

- a) La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo, i dati anagrafici ed il recapito del richiedente;
- b) Il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) Una dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante della Società o del responsabile del gruppo;
- d) L'assicurazione che durante la presenza degli atleti sarà presente almeno un responsabile della società o del gruppo;
- e) L'impegno a rendere i locali e gli impianti nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati.

Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità

Ove siano presentate più richieste relative al medesimo impianto, l'assegnazione degli impianti e i relativi orari di fruizione verranno definiti secondo le seguenti priorità:

- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- numero degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti di portatori di handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani, secondo le seguenti priorità:

- a) Le Società o Gruppi sportivi che fanno attività documentata per i portatori di handicap;
- b) Le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni;

c) Le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte da Enti Locali, dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati.

L'orario assegnato per l'uso dello spazio di attività deve essere rigorosamente osservato. I concessionari potranno usufruire degli spazi di servizio (spogliatoi, docce, etc.) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dello spazio di attività.

Nel caso in cui più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Unione dei Comuni "Marmilla" potrà affidare l'impianto a più società.

L'Unione dei Comuni, avendo come obiettivo principale il soddisfacimento della globalità delle richieste, ripartisce gli spazi di utilizzo degli impianti in modo equo e per quanto possibile rispondente alle necessità delle Società, determinando i criteri per l'assegnazione degli spazi e gli orari da rispettare qualora le richieste risultino concomitanti o eccedenti rispetto alla capacità di fruibilità degli impianti stessi.

Art. 13 Responsabilità civile

Le Società o Gruppi sportivi che usufruiscono degli impianti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature.

L'Unione dei Comuni non può essere chiamata in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso degli impianti.

A tale scopo, gli assegnatari degli impianti a gestione diretta rilasciano dichiarazione liberatoria, esentando l'Unione da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci e di terzi.

Art. 14 Norme di comportamento delle Società e dei Gruppi sportivi

Le Società e i Gruppi Sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei gruppi;
- Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi;
- E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto dei luoghi;
- E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni;

- Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma, o di quelle espressamente prescritte per ogni singola disciplina, per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- E' fatto divieto di far accedere persone estranee o il pubblico, qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- E' assolutamente vietata la sub-concessione, pena la revoca immediata della concessione stessa;
- E' obbligatorio provvedere regolarmente alla pulizia dei locali, dell'area circostante e delle attrezzature presenti negli impianti sportivi;
- E' obbligatorio prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Unione dei Comuni proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- E' obbligatorio concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni eventualmente organizzate dall'Unione dei Comuni;
- E' obbligatorio consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte dell'Unione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- E' obbligatorio praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Unione dei Comuni potrà indicare;
- E' obbligatorio concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
- assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

Art. 15 Custodia e sorveglianza

Le Società e i Gruppi Sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Competerà all'Unione dei Comuni "Marmilla" definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, l'apertura e la chiusura dei locali nonché per l'uso degli oggetti.

Art. 16 Funzioni di controllo – revoca

L'Unione dei Comuni "Marmilla" svolge funzioni di controllo degli impianti, per il tramite del Responsabile degli impianti sportivi dell'Unione così come definito nel precedente art. 5, verificando che il presente Regolamento venga rispettato da parte delle Società e Gruppi sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento o per esigenze scolastiche, senza che la Società o gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo.

L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con contestazione.

La concessione sarà revocata da parte dell'Unione dei Comuni a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione, non ne facciano uso o sub – concedano l'impianto a terzi.

Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei

L'Unione dei Comuni "Marmilla" può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato, e valutando ogni singolo caso, che l'uso degli impianti sia consentito *una tantum* ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa, così come a singoli cittadini residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni "Marmilla".

Il loro rappresentante, maggiorenne, o il singolo cittadino, dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta, in cui si esonera l'Unione dei Comuni da qualsiasi responsabilità da danni personali o a terzi.

A discrezione dell'Unione dei Comuni, potrà essere richiesta una idonea garanzia nelle forme di legge.

Art. 18 Ripristino danni

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte è a carico dell'utilizzatore, che vi dovrà provvedere entro 10 giorni dall'avvenuto danno. In caso contrario, provvederà l'Unione dei Comuni con conseguente richiesta di rimborso a carico dell'utilizzatore inadempiente.

Per le manifestazioni particolari e/o a scopo di lucro, l'Unione dei Comuni ha facoltà di richiedere idonea garanzia fidejussoria nell'entità che verrà stabilita in rapporto al carattere della manifestazione ed al numero stimato di partecipanti.

TITOLO III°

TARIFFE

Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Per l'uso degli impianti sportivi di quartiere è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe come da allegato "A" al presente Regolamento.

La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è, di norma, anticipato.
2. Per le concessioni che si protraggono per più di un mese, il pagamento potrà avvenire in due rate, la prima delle quali all'inizio del periodo di utilizzo e la seconda a metà circa dello stesso.
3. Per le concessioni di cui al punto 2, l'importo da corrispondere è riferito in modo forfettario al quantitativo di ore di utilizzo assegnate in sede di concessione.
4. Le Società, Gruppi ed Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e, a loro carico, sono avviate le procedure di legge per il recupero di eventuali crediti.
5. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dall'Unione, soggette all'imposta sugli spettacoli, valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia:
 - a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche: alla legge n. 23/1996;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive: alla legge n. 91/1981;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva : alle disposizioni delle singole Federazioni sportive;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate: alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva
2. Per i profili contabili e fiscali, relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22 Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento, inerenti la gestione degli impianti, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sull'Albo pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Marmilla.